

COMITATO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI

Confidenziale

Associazione Nazionale Giudici di Pace c. Italia

Reclamo n. 102/2013

RAPPORTO AL COMITATO DEI MINISTRI

Strasburgo, 5 luglio 2016

Rapporto del Comitato Europeo dei diritti sociali al Comitato dei Ministri

Strasburgo, 5 luglio 2016

Introduzione

1. In applicazione dell'art. 8 § 2 del Protocollo che prevede un sistema di reclami collettivi ("il Protocollo"), il Comitato europeo dei diritti sociali, comitato di esperti indipendenti della Carta sociale europea ("il Comitato"), invia al Comitato dei Ministri il suo rapporto relativo al reclamo n. 102/2013. Il rapporto contiene la decisione del Comitato sulla fondatezza del reclamo (adottato il 5 luglio 2016), la decisione sulla ricevibilità (adottata il 2 dicembre 2014) in allegato.
2. Il Protocollo è entrato in vigore il 1 giugno 1998. E' stato ratificato dal Belgio, la Croazia, Cipro, la Repubblica ceca, la Finlandia, la Francia, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia, i Paesi Bassi, la Norvegia, il Portogallo e la Svezia. Oltretutto, la Bulgaria e la Slovenia sono ugualmente obbligate a questa procedura in applicazione dell'art. D della Carta sociale riformata il 1996.
3. Il Comitato ha basato la sua procedura sulle disposizioni del Regolamento del 29 marzo 2004, adottato dal medesimo durante la 201esima seduta e modificato per l'ultima volta il 9 settembre 2014 durante la 273esima seduta.
4. Il rapporto è stato inviato al Comitato dei Ministri il 15 luglio 2016. In esso si ricorda che in applicazione dell'articolo 8 § 2 del Protocollo, il rapporto non sarà reso pubblico prima dell'adozione di una risoluzione del Comitato dei Ministri o al più tardi fino alla scadenza di 4 mesi dopo la sua trasmissione al Comitato dei Ministri, ovvero il 16 novembre.

Dopo aver deliberato il 15.16 marzo 2016, il 17 maggio 2016 e il 5 luglio 2016,

sulla base del rapporto presentato da Lauri LEPPIK,

rende la seguente decisione (*adottata il 5 luglio 2016, notificata il 15 luglio 2016 e da rendersi pubblica il 16 novembre 2016*), adottata nell'ultimo giorno:

PROCEDURA

1. Il reclamo presentato dall'Associazione Naz. Giudici di Pace ("ANGdP") è stato registrato il 2 agosto 2013. Esso è stato trasmesso al Governo dell'Italia ("il Governo") il 24 settembre 2013.
2. L'ANGdP sostiene che il diritto italiano non prevede alcuna protezione sociale dei giudici di pace, una categoria di magistrati onorari, in violazione dell'art. 12 (diritto alla previdenza sociale) della Carta sociale europea *riformata* ("la Carta") *in generale* ed in particolare in violazione dell'art. 12 § 3 e 4b della Carta. L'ANGdP sostiene, altresì, che i giudici di pace sono vittime della discriminazione in materia di previdenza sociale rispetto ai *magistrati titolati* e rispetto ad altre categorie di magistrati onorari.
3. Il Comitato ha dichiarato il reclamo ricevibile il 2 dicembre 2014. La decisione sulla ricevibilità è stata comunicata alle parti il 22 dicembre 2014. Lo stesso giorno, il Governo è stato altresì invitato a depositare, prima del 12 febbraio 2015, una memoria sulla fondatezza del reclamo.
4. Il 22 dicembre 2014, applicando l'art. 7 § 1 del Protocollo che prevede un sistema di reclami collettivi (il Protocollo), il Comitato ha invitato gli Stati parti di tale Protocollo, gli Stati che hanno fatto una dichiarazione in applicazione dell'art. §2 della Carta e anche le organizzazioni di cui all'art. 27§2 della Carta sociale europea del 1961, a trasmettergli eventuali osservazioni sulla fondatezza del reclamo prima del 12 febbraio 2015.
5. Alcune di tali osservazioni non sono state ricevute.
6. Le memorie del Governo sulla fondatezza del reclamo sono state registrate il 12 febbraio 2015.
7. In applicazione dell'art 31 §2 del Regolamento, il Presidente del Comitato ha invitato l'organizzazione ricorrente a presentare fino al 23 aprile 2015 una replica alle memorie del Governo. La replica dell'ANGdP è stata registrata in Segreteria il 16 aprile 2015.

8. In applicazione dell'art. 32° del Regolamento, il Presidente del Comitato ha invitato l'*Unione Naz. Italiana Magistrati Onoraria* (UNIMO) e l'*Organismo Unitario della Magistratura Onoraria Unita* (OUMOU) a presentare delle osservazioni sul reclamo prima del 29 maggio 2015.
9. Le osservazioni sono state rispettivamente registrate il 26 e il 29 maggio 2015.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

A- L'organizzazione reclamante

10. L'ANGdP chiede al Comitato di riconoscere che questa situazione costituisce una violazione dell'art. 12 della Carta in generale, ed in particolare una violazione dell'art. 12 §§ 3 e 4b della Carta; di ordinare al Governo di riformare la legislazione relativa ai giudici di pace e di instaurare una protezione sociale che sia idonea e proporzionata al lavoro svolto; e di ordinare al Governo il versamento di una somma pari a 2000 € a titolo di spesa.

B- Il Governo resistente

11. Il Governo invita il Comitato a rigettare il reclamo nella misura in cui rileva che non vi è campo per l'applicazione dell'art. 12 della Carta in generale, e dell'art. 12 § 4b in particolare; che non vi è discriminazione rispetto ai magistrati titolati e rispetto ad altre categorie di magistrati onorari; che la legislazione è in corso di modifica al fine di consentire ai magistrati onorari di beneficiare della protezione sociale.

ALTRE OSSERVAZIONI

A. Unione Naz. Italiana Mag. Onorari (UNIMO)

12. L'UNIMO auspica l'introduzione di una disciplina della magistratura onoraria che preveda una protezione sociale proporzionata al lavoro svolto.
13. L'UNIMO sostiene che il r.d. n. 12 del 30 gennaio 1941 relativo all'organizzazione della giustizia consente la nomina, anche attraverso l'elezione, dei magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite ai giudici unici. I magistrati onorari sono principalmente avvocati che solitamente rinunciano alla loro attività professionale per conformarsi alle incompatibilità legali e alle esigenze di efficacia della giustizia. La loro situazione è disciplinata da varie normative particolari, ma, ad avviso dell'UNIMO, l'assenza di uno statuto giuridico proprio della magistratura onoraria costituisce una omissione ai sensi dell'art. 106, come dell'art. 2 della Costituzione. Inoltre, i giudici di pace pur dovendo soggiacere ai medesimi doveri dei magistrati onorari e pur dovendo ad essi supplire nell'amministrazione della giustizia, non beneficiano di alcuna protezione sociale appropriata. Secondo l'UNIMO, tale esclusione è

discriminatoria e contraria al principio generale secondo cui ogni lavoro salariato o indipendente deve essere coperto dalla previdenza sul lavoro e dalla contribuzione sociale.

14. L'UNIMO afferma che, ratificando l'art. 12 della Carta, l'Italia si è obbligata a garantire l'esercizio effettivo del diritto alla previdenza sociale per tutti i lavoratori. L'associazione propone una interpretazione evolutiva di tale disposizione nella misura in cui l'Italia si è obbligata, in virtù dell'art 12 § 3 della Carta, ad innalzare progressivamente il regime della previdenza sociale ad un livello più alto.

B. Organismo Unitario della Magistratura Onoraria (OUMOU)

15. L'OUMOU condivide l'appello dell'UNIMO in favore di uno statuto giuridico della magistratura onoraria che preveda una protezione sociale proporzionata al lavoro svolto.
16. L'OUMOU precisa, inoltre, che le diverse categorie di magistrati onorari sono state istituite per colmare alcune lacune nell'amministrazione della giustizia. Nel 2008, vi erano 1861 *giudici onorari di tribunale* (e 3681 magistrati titolari presso i tribunali di primo grado) e 1669 vice-procuratori onorari (e 1544 procuratori titolati), e il 97 % delle azioni penali davanti ad un giudice unico era trattato da *vice- procuratori onorari*. Secondo l'OUMOU, queste cifre provano che, al di là del ruolo suppletivo loro conferito dalla legge, i magistrati onorari formano in realtà uno dei pilastri dell'amministrazione della giustizia, un ruolo che la loro esclusione dalla previdenza sociale non riflette.

DIRITTO E PRASSI PERTINENTE

I. Diritto

1. Costituzione

17. La Costituzione della Rep. Italiana del 1 gennaio 1948 è stata redatta nel modo seguente:

Art. 102

<<La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.

Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia. >>

Art. 106

<<Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

[...] >>

Art. 116

<< Il Friuli Venezia Giulia [cfr. X], la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. >>

2. Legislazione e regolamentazione

18. Il d.r. n. 12 del 30 gennaio 1941 relativo all'organizzazione della giustizia è stato così redatto:

Art. 1- Dei giudici

<< La giustizia civile e penale è amministrata da:

a) il giudice di pace;

[...]. >>

Art. 42-bis- Composizione delle giurisdizioni del diritto comune

<< Il tribunale ordinario è diretto dal presidente del tribunale e ad esso sono addetti più giudici. Al tribunale ordinario possono essere addetti uno o più presidenti di sezione.

Al tribunale ordinario possono essere addetti giudici onorari. >>

19. La legge n. 374 del 21 novembre 1991 istitutiva della giustizia di pace è stata così redatta:

Art. 1- Istituzione e funzioni del giudice di pace

<< È istituito il Giudice di Pace, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le norme della presente legge.

2. L'ufficio del Giudice di Pace è ricoperto da un magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario. >>

Art. 3- Ruolo organico e pianta organica degli uffici del Giudice di Pace

<< 1. Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del Giudice di Pace é fissato in 4.700 posti; entro tale limite, è determinata, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio Superiore della magistratura, la pianta organica degli uffici del Giudice di Pace.

2. In caso di vacanza dell'ufficio del Giudice di Pace o di impedimento temporaneo del magistrato che ne esercita le funzioni, il presidente del tribunale può affidare temporaneamente la reggenza dell'ufficio al Giudice di Pace di un ufficio contiguo.

3. Se la vacanza o l'impedimento si protrae per oltre sei mesi, si provvede a nuova nomina ai sensi dell'articolo 4. >>

Art. 4- Ammissione al tirocinio

<< 1. Il presidente della Corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino le previste vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace del distretto, ovvero al verificarsi della vacanza, provvede alla pubblicazione dei posti vacanti nel distretto mediante inserzione nel sito Internet del Ministero della giustizia, nonché nella Gazzetta Ufficiale. Ne dà altresì comunicazione ai presidenti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati del distretto. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di sessanta giorni per la presentazione delle domande, nelle quali sono indicati i requisiti posseduti ed è contenuta la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge. Il presidente della Corte d'appello richiede, inoltre, ai sindaci dei comuni interessati, l'affissione nell'albo pretorio dell'elenco delle vacanze e dei termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati.

1-bis. Gli interessati non possono presentare domanda di ammissione al tirocinio in più di tre distretti diversi nello stesso anno e non possono indicare più di sei sedi per ciascun distretto.

2. Il presidente della corte d'appello trasmette le domande pervenute al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario, integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte d'appello, formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti.

3. Le domande degli interessati e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmesse dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.

4. Il Consiglio superiore della magistratura delibera l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 4-bis per un numero di interessati non superiore al doppio del numero di magistrati da nominare. >>

Art. 4bis- Tirocinio e nomina

<< 1. I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace sono nominati, all'esito del periodo di tirocinio e del giudizio di idoneità di cui al comma 7, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

2. Gli ammessi al tirocinio, che siano stati dichiarati idonei al termine del tirocinio medesimo ma non siano stati nominati magistrati onorari presso le sedi messe a concorso, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi vacanti.

3. Il tirocinio per la nomina a giudice di pace ha durata di sei mesi e viene svolto sotto la direzione di un magistrato affidatario, il quale cura che il tirocinante svolga la pratica in materia civile ed in materia penale presso gli uffici del tribunale ovvero presso gli uffici di un giudice di pace particolarmente esperto. Il tirocinio viene svolto nell'ambito del tribunale scelto come sede dal tirocinante.

4. Il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura, nominando i magistrati affidatari tra coloro che svolgono funzioni di giudice di tribunale ed organizzando più corsi teorico-pratici ai sensi dell'articolo 6. I corsi sono volti anche alla acquisizione di conoscenze e di tecniche finalizzate all'obiettivo della conciliazione tra le parti.

5. Il magistrato affidatario cura che l'ammesso al tirocinio assista a tutte le attività giudiziarie, compresa la partecipazione alle camere di consiglio, affidandogli la redazione di minute dei provvedimenti.

6. Al termine del periodo di affidamento, il magistrato affidatario redige una relazione sul tirocinio compiuto.

7. Al termine del periodo di tirocinio, il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, formula un giudizio di idoneità e propone una graduatoria degli idonei alla nomina a giudice di pace, sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari e dei risultati della partecipazione ai corsi.

8. Ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un'indennità pari a lire cinquantamila per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed è altresì assicurato il rimborso delle spese relativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici.

9. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla data di nomina. >>

Art. 5- Condizioni relative alla nomina

<< 1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) avere conseguito la laurea in giurisprudenza;
- e) ((LETTERA abrogata);
- f) avere età non inferiore a 30 anni e non superiore a 70 anni;
- g) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata;
- h) avere superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.

[...] >>

Art. 7- Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace

<< 1. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di due anni. I giudici di pace confermati per un ulteriore periodo di quattro anni in applicazione dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore mandato di due anni, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età.

1-bis. Per la conferma non è richiesto il requisito del limite massimo di età previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f). Tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età.

[...] >>

Art. 8- Incompatibilità

<< 1. Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:

- a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali e delle loro sezioni;
- b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
- c) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;

c-bis) coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività.

1-bis. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.

1-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

[...] >>

Art. 10- Doveri del giudice di pace

<< 1. Il giudice di pace è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari. Ha inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti.

[...] >>

Art. 10 bis- Divieto di applicazione o supplenza

<<1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, i giudici di pace non possono essere destinati, in applicazione o supplenza, ad altri uffici giudicanti. >>

Art. 11 Indennità previste per il giudice di pace

<<1. L'ufficio del giudice di pace è onorario.

3. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace è corrisposta un'indennità di L. 70.000 per ciascuna udienza civile o penale, anche se non dibattimentale, e per l'attività di apposizione dei sigilli, nonché di L. 110.000 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo.

3. E' altresì dovuta un'indennità di L. 500.000 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto. Nulla è dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno. Nel numero delle 110 udienze

non si computano quelle per i provvedimenti indicati al comma 3-quater, per ciascuna delle quali è dovuta una indennità di euro 20.

3-bis. In materia civile è corrisposta altresì una indennità di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato.

3-ter. In materia penale al giudice di pace è corrisposta una indennità di euro 10,33 per l'emissione di ognuno dei seguenti provvedimenti:

- a) decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni;
- b) ordinanza che dichiara l'incompetenza, di cui all'articolo 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
- c) provvedimento con il quale il giudice di pace dichiara il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
- d) decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione, di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
- e) provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
- f) ordinanza di rinvio degli atti al pubblico ministero per ulteriori indagini, di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
- g) decreto di sequestro preventivo e conservativo, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, e provvedimento motivato di rigetto della richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo e conservativo;
- h) decisione sull'opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
- i) decisione sulla richiesta di riapertura delle indagini, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
- l) autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero altre forme di telecomunicazione, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, o rigetto motivato dell'autorizzazione.

3-quater. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-bis e 8, e 14, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, è corrisposta una indennità di euro 10.

3. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter, nonché 3-quater del presente articolo e di cui al comma 2-bis dell'articolo 15 è rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente. 4-bis. Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

4-ter. Le indennità previste dal presente articolo non possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui.

4-bis. Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

[...] >>

20. La legge n. 276 del 22 luglio 1997 relativa alle disposizioni per il trattamento del contenzioso civile pendente è così redatta:

Art. 8- Statuto giuridico, indennità e trattamento previdenziale

<<1. I giudici di pace hanno lo statuto giuridico di magistrati onorari.

[...]

4. Il ministero di Grazia e giustizia provvede al rimborso, all'ente di appartenenza, dei contributi previdenziali previsti dalla legge per i giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati, iscritti al relativo albo, il ministro di Grazia e giustizia provvede al rimborso, direttamente all'avvocato, dei contributi, commisurati alla indennità da lui versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza.

5. L'indennità di cui al comma 2 corrisposta ai giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati iscritti al relativo albo è considerata a tutti gli effetti della legge 20 settembre 1980, n. 576, quale reddito professionale. >>

Art. 9- Cancellazione dall'albo, cessazione degli incarichi e collocamento fuori ruolo

<<1. Salvo che la nomina a giudice onorario aggregato riguardi un distretto diverso rispetto a quello nel cui ambito ha sede il Consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto al momento della nomina, la nomina a giudice onorario aggregato comporta la cancellazione dall'albo degli avvocati ai sensi dell'articolo 37, primo comma, numero 1, del regio decreto legge 27 novembre 1993, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36. Permane tuttavia l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli avvocati e procuratori e il periodo di attività quale giudice onorario aggregato è

considerato quale periodo di esercizio professionale ai fini del diritto al trattamento previdenziale previsto dalla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni. Per la eventuale nuova iscrizione all'albo degli avvocati si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

2. (COMMA ABROGATO).

3. La nomina a giudice onorario aggregato determina la cessazione dagli incarichi giudiziari svolti nelle funzioni di curatore fallimentare, commissario giudiziale, commissario liquidatore e straordinario, liquidatore di beni di imprese in concordato, amministratore e custode giudiziario, tutore e curatore di interdetto o di inabilitato, consulente tecnico d'ufficio, perito estimatore. Il giudice onorario aggregato, fermo restando il diritto al compenso per l'opera in precedenza svolta, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina, ne informa il giudice o l'autorità che lo ha nominato e questi provvedono senza indugio alla sua sostituzione. >>

21. Il decreto presidenziale n. 917 del 22 dicembre 1986 recante l'approvazione del testo unico sulle imposte dei redditi è così redatto:

Art. 50- Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

<<1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

[...]

f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;

[...] >>

22. Il disegno di legge AS1738 del 13 gennaio 2015 per la riforma della magistratura onoraria recita:

<<13. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1 comma 1 n), il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

[...]

e) definire e regolare un regime di trattamento previdenziale compatibile con la natura onoraria della carica, senza aggravio sulle finanze pubbliche, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità.

[...] >>

<<16. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1 comma 1 q), il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

[...]

e) prevedere che i magistrati onorari possano accedere a delle forme volontarie di trattamento previdenziale, senza costi per le finanze pubbliche. >>

23. La legge n. 57 del 28 aprile 2016 di delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni relative ai giudici di pace recita:

Art. 1- Contenuto della delega

<<1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) prevedere un'unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario;

[...] >>

Art. 2- Principi e criteri direttivi

<< [...]

13. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1 comma 1 n), il Governo si conforma ai seguenti principi e criteri direttivi:

[...]

l) individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione di risorse necessarie mediante misure incidenti sulle indennità.

[...] >>

3. Giurisprudenza

24. Con ordinanza n. 21582 del 19 ottobre 2011, la Camera civile, sezioni Unite, della Corte Suprema di Cassazione ha disposto:

<< 4. È consentito rilevare come il modello di giudice conosciuto dal legislatore nel 1991 << è caratterizzato da una natura onoraria e una natura professionale, è investito, ex art. 7 c.p.c., di una competenza lontana dall'essere trascurabile>>, come risulta da una attenta analisi dottrinale - ha assorbito l'integralità della competenza e della conciliatore e del giudice, oltre che tale modello ha coinvolto dei soggetti statisticamente tutti fatti rilevanti (?) per il contenzioso civile aventi come obiettivo primario di ridurre il carico di lavoro enorme della magistratura ordinaria, la quale si trova in una situazione che compromette gravemente la credibilità e l'efficacia dell'amministrazione della giustizia civile. >>

25. Con la pronuncia n. 4410 del 3 febbraio 2011, la Camera civile, seconda sezione, della Corte Suprema di Cassazione ha affermato che:

<< 1.4. In conclusione, viste le ragioni esposte (e il principio di diritto al quale possiamo riferirci secondo cui il giudice di pace che esercita le funzioni giurisdizionali dopo la scadenza del suo mandato e prima della sua proroga prima che questa sia entrata in vigore per permettergli di assolvere di nuovo alla propria funzione crea una situazione di attività giurisdizionale nell'assenza di <<potestas iudicandi>> che comporta la nullità assoluta dell'atto la quale si estende alla sentenza alla quale quest'ultimo ha dato luogo), conviene esercitare il diritto al ricorso, e di conseguenza dichiarare nulla la sentenza contestata e rinviare la questione all'ufficio del giudice di pace di Rovigo, dove essa sarà trattata da un altro magistrato, fermo restando il fatto che il ricorso produce ugualmente effetti sulle spese legate al presente giudizio.>>

4. Altre fonti

26. La circolare dell'Istituto Nazionale di previdenza sociale (INPS) n. 67 del 24 marzo 200 è così redatta:

<< In virtù dell'art. 8 comma 2 della legge del 22 luglio 1997 n. 276, i giudici onorari aggregati hanno diritto ad una indennità composta da una parte fissa e da una parte variabile dipendente dagli atti adottati. In conformità al comma 3 dell'art. 8 risultante dalla modifica attuata dall'art. 1, comma 12 del decreto legge del 21 settembre 1998 n. 328, convertito in legge dalla legge del 19 novembre 1998 n. 399, l'indennità risulta composta da una parte fissa <<ridotta del 50 per cento, se il giudice onorario aggregato ha dei proventi derivanti da una attività indipendente, salariata o da una pensione superiore a 5 milioni di lire al mese. >>

La problematica legata alla natura cumulabile o meno delle pensioni e le indennità percepite con l'esercizio delle funzioni di giudice onorario aggregato è stata sottoposta all'esame del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.

Nella nota n. 7/60385/L.662/96 del 15 marzo 2000, il predetto Dicastero precisava <<Una lettura sistematica del contesto normativo sopra richiamato consente di concludere, ad avviso dell'autore della presente nota, che il legislatore aveva chiaramente l'intenzione di offrire a delle categorie particolari di professionisti degli incentivi efficaci per l'esercizio dell'attività di giudice onorario aggregato.

Non sarebbe dunque ragionevole partire dall'ipotesi per cui, per raggiungere tale scopo, sarebbe stata prevista una indennità- dall'ammontare piuttosto modesto- per poi applicare un regime di non cumulabilità, anche se parziale, con i proventi derivanti dalle pensioni.

Lo stesso accadrebbe anche se si ignorassero queste considerazioni, la formulazione del comma 3 sopra menzionato, anche se non fa esplicitamente riferimento al concetto di << cumulabile>>.

delinea senza alcun dubbio, in virtù della specificità del campo di applicazione, un quadro in grado di regolare completamente i rapporti esistenti tra pensioni ed indennità versate ai giudici di pace onorari, poiché riduce del 50%, come indicato più sopra, l'indennità fissa, in presenza di altre entrate professionali o di pensioni.

Ciò posto, il ministero è dell'avviso che nella specie, non si applichi il regime generale previsto in materia di cumulo delle pensioni e delle entrate.

Ne consegue, ad espresso avviso del summenzionato Dicastero, che i versamenti delle pensioni devono essere considerati cumulabili con le indennità di cui all'art. 8 della legge del 22 luglio 1997 n. 276 modificata ed integrata, percepito dagli aggiunti per l'esercizio delle loro funzioni. >>

II. Prassi

27. Esistono in Italia sei categoria di magistrati onorari:

- gli esperti privati dei tribunali per i minorenni di primo grado e delle corti d'appello per i minorenni;
- i giudici onorari di tribunale (decreto legge n. 51 del 19 febbraio 1998 relativo alle disposizioni istitutive del giudice unico di primo grado e provvedimento del ministro della Giustizia del 26 settembre 2007r che modifica e integra i criteri di nomina e di conferma dei magistrati onorari nelle giurisdizioni di primo grado);
- i vice-procuratori onorari (decreto legge n. 51 /1998 e provvedimento del ministro della Giustizia del 26 settembre 2007 che modifica e integra i criteri di nomina e conferma dei vice-procuratori aggiunti onorari);
- i giudici di pace (legge n. 374/1991; v. paragrafo 19);
- i giudici onorari aggregati (legge n. 276/1997; v. paragrafo 20);
- i magistrati onorari nominati per smaltire l'arretrato delle cause pendenti dinanzi alle Corti d'appello (artt. 63 e seguenti del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 relativo alle disposizioni d'urgenza tese a rilanciare l'economia).

28. C'erano 2.080 giudici onorari di tribunale, 1.716 vice-procuratori onorari e 1.876 giudici di pace nel 2015.

29. I giudici di pace sono dei magistrati onorari che, in qualità di membri dell'ordinamento giudiziario, amministrano la giustizia ed esercitano le funzioni giurisdizionali in materia civile e penale (art. 1, comma 1, let. A) del d.l. 12/41; v. paragrafo 18). Essi esercitano parimenti le funzioni di conciliazione in materia civile (v. art. 1 comma 1 della l. 374/1991). Le loro competenze giurisdizionali in materia penale comprendono principalmente i reati perseguibili a querela di parte (artt. Da 14 a 16 della l. 468 del 24 novembre 1999 recante modifiche della l. 374/1991 e art. 4 del d.l. 274 del 28 agosto 2000 relativo alle disposizioni applicabili alla competenza penale dei giudici di pace) e le contestazioni oggetto di opposizione a sanzioni amministrative per un valore massimo fino a 15.493, 71 € (artt. 22 e art. 22 bis della l. 89 del 24 novembre 1981 recante modifiche alla giustizia penale). Sono anche competenti, in materia civile e penale, in materia di immigrazione (art. 10 bis della l. 374/1991 e artt. da 13 a 17 del d.l. 286 del 25 luglio 1998 relativo alle disposizioni applicabili ai controlli sull'immigrazione e al regime modificato dei cittadini stranieri). Essi appartengono a tutti gli effetti all'organizzazione del tribunale ai quali sono inseriti (art. 3, commi da 1 a 3 della l. 374/1991).

30. I giudici di pace sono selezionati tra i giuristi di età compresa tra i 30 e i 70 anni ammessi ad esercitare la professione forense o che hanno esercitato le funzioni giurisdizionali. Sono nominati dal ministro della Giustizia su parere del Consiglio superiore della Magistratura (CSM) all'esito di un concorso basato su titoli, di un tirocinio pratico e di un test psico-attitudinale (artt. 4 e 5 della l. 374/1991). La Corte Suprema di Cassazione qualifica il loro incarico come semi-professionale, nella misura in cui è loro affidato un incarico che non possono rifiutare (S.U., ordinanza 21582, v. paragrafo 24), ed avendo il test attitudinale natura concorsuale (Seconda Sezione, decisione 4410, v. paragrafo 25).
31. I giudici di pace sono nominati per una durata determinata per un massimo di 4 anni, rinnovabili due volte, nell'attesa di una riforma completa della magistratura onoraria (art. 7, comma 1 della l. 374/1991). Tutti i magistrati onorari, compresi i giudici di pace, hanno terminato il loro incarico il 31 dicembre 2009, per cui esso è stato prorogato fino al 31 dicembre 2010 (art. 1, comma 1 del d.l. n. 193 del 29 dicembre 2009 relativo agli interventi d'urgenza a beneficio del funzionamento del sistema giudiziario), poi fino al 31 dicembre 2011 (l. n. 10 del 26 febbraio 2011 recante trasposizione legislativa con modificazioni del d.l. n. 225 del 29 dicembre 2010 relativo alla proroga delle scadenze fissate dalla legislazione e alle misure d'urgenza in materia fiscale e di aiuti all'economia e alle famiglie).
32. A pena di revoca, i giudici di pace sono soggetti agli stessi doveri di imparzialità, frequenza, riservatezza, equità e rispetto della dignità umana dei magistrati titolati (art. 10 comma 1 della l. 374/1991). Inoltre, l'obbligo all'esclusività dell'incarico pubblico loro imposto prima dell'assunzione delle funzioni o di assumere affari o di esercitare una attività professionale stipendiata, pubblica o privata (art. 5 comma 1 let. g) della l. 374/1991). Non possono altresì esercitare le funzioni di giudice di pace coloro che esercitano attività professionali per compagnie di assicurazione o bancarie o che congiuntamente esercitano una di queste attività (art. 8 comma 1 let. c-bis) della l. 374/1991). Incompatibilità legali aggiuntive sono applicate agli avvocati (art. 8 commi 1bis e 1 ter della l. 374/1991): essi non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nello stesso distretto di tribunale nel quale esercitano; non possono rappresentare, difendere o assistere le parti dinanzi alle giurisdizioni superiori in una causa nella quale hanno esercitato in qualità di giudici di pace o nella quale sono collegati, congiunti o nelle quali esercitano PARTNERS. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha esteso tali incompatibilità alle funzioni di conciliatore della Camera di Commercio come a quelle del mediatore.
33. I giudici di pace percepiscono una somma forfettaria di 258,23 € al mese, più una indennità proporzionata al numero di udienze tenute (36,15 € ad udienza) e di decisioni rese (56,81 € a sentenza o decisione ad essa equiparata) (art. 11 commi da 2 a 4 della l. 374/1991). Questa retribuzione è cumulabile con una pensione di vecchiaia (art. 11 comma 4bis della l. 374/1991).
34. La l. n. 57 del 28 aprile 2016 recante delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni relative ai giudici di pace (v. paragrafo 23) ha investito il Governo del potere di riformare, entro l'anno successivo a quello dell'entrata in vigore, ovvero il 18 maggio 2016, la giustizia onoraria secondo i principi e i criteri direttivi previsti dall'art. 2 di tale legge (art. 1 comma 1 let. a) della l. 57/2016).

TESTI PERTINENTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

I. CONSIGLIO D'EUROPA

35. La Raccomandazione del Comitato dei Ministri CM-REc(2010)122 del 17 novembre 2010 agli Stati membri sui giudici: indipendenza, efficacia e responsabilità, è stata così redatta:

<<2. Le disposizioni enunciate nella presente raccomandazione si applicano anche ai giudici non professionali, a meno che non appaia chiaramente che esse si applicano solamente ai giudici professionali.

Indipendenza della giustizia e livello che dovrebbe essere garantito

3. L'indipendenza, così come è consacrata dall'art. 6 della Convenzione, tende a garantire a tutti gli individui il diritto fondamentale di vedere la propria controversia giudicata nell'ambito del giusto processo, sulla sola fondamentale applicazione del diritto e in assenza di ogni indebita influenza.
[...]

Retribuzione

53. I principi relativi alla retribuzione dei giudici professionali dovranno essere fissati dalla legge.

54. La retribuzione dei giudici dovrà essere proporzionata al loro ruolo e alle loro responsabilità e dovrà essere di livello sufficiente a metterli nelle condizioni di non avere pressioni e influenze sulle loro decisioni. Il mantenimento di una retribuzione ragionevole dovrà essere garantito in caso di malattia o di congedo di maternità o di paternità, così come il versamento di una pensione di vecchiaia dovrà essere di livello proporzionato in rapporto alla retribuzione dei giudici in funzione. Tali disposizioni tassative specifiche dovranno essere introdotte per evitare il rischio di una riduzione di una retribuzione specificatamente per i giudici.

55. Dovranno essere evitati sistemi che fanno dipendere il livello della retribuzione dalle performance, nella misura in cui possono creare difficoltà per l'indipendenza dei giudici.

[...] >>

36. Il Memorandum CM(2010)147add1 del 21 ottobre 2010 della Raccomandazione del Comitato dei Ministri CM/Rec(2010)12 è così redatto:

<< **Capitolo I- Aspetti generali**

Scopo della Raccomandazione

11. La Raccomandazione è applicabile ai giudici professionali e non professionali tra cui i giudici delle corti costituzionali. Le disposizioni relative al reclutamento, alla retribuzione, alla selezione e alla carriera non riguardano i giudici non professionali. La Raccomandazione non fornisce una definizione di "giudici non professionali" perché tale categoria varia da ordinamento a ordinamento e gli Stati membri hanno il diritto di decidere chi deve essere considerato giudice non professionale ai fini della presente Raccomandazione, categoria che comprende giudici non professionali, esperti nominati sulla base di conoscenze specialistiche, etc. Alcune disposizioni potranno essere

ugualmente applicate ai procuratori come ad altri professionisti inseriti nei tribunali e, pertanto, il regime è definito dai principi di indipendenza dal potere legislativo o esecutivo.

Tra l'altro, la Raccomandazione riguarda unicamente i giudici. La Raccomandazione non si applica ai giudici che esercitano funzioni giurisdizionali internazionali (Raccomandazione, paragrafi 1 e 2).

[...]

II. Unione Europea

37. Con decisione del 1 marzo 2012 resa nell'affare n. C-393/10, O'Brien c. Royaume-Uni, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (seconda sezione) ha sancito il seguente principio di diritto:

<< 1. Il diritto dell'Unione Europea deve essere interpretato nel senso che appartiene agli Stati membri il diritto di definire la nozione di "contratto di lavoro o rapporto di lavoro", di cui alla clausola 2, punto 1, dell'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, allegato alla direttiva 97/81/Ce del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente l'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso tra l'UNICE, le CEEP e la CES, come modificato dalla direttiva 98/23/CE del Consiglio, il 7 aprile 1998, tra cui, il diritto di determinare se i giudici rientrano in tale nozione, a condizione che non escludano arbitrariamente da questa categoria individui che beneficiano della protezione offerta dalla direttiva 97/81, come modificata dalla direttiva 98/23, e questo accordo-quadro. L'esclusione dal beneficio di questa protezione non sarà ammessa se il rapporto che lega i giudici al Ministro della Giustizia è, per sua natura, sostanzialmente diversa da quella che lega ai datori di lavoro i lavoratori rientranti, secondo il diritto interno, nella categoria dei lavoratori subordinati.

2. L'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, allegato alla direttiva 97/81, come modificata dalla direttiva 98/23, deve essere interpretato nel senso che osta, ai fini dell'accesso al regime pensionistico di vecchiaia, al diritto interno di stabilire una distinzione tra giudici a tempo pieno e giudici a tempo parziale remunerati sulla base di onorari giornalieri, salvo che ragioni obiettive non giustificano un tale trattamento differente, il cui apprezzamento spetta alla giurisdizione.>>

IN DIRITTO

Osservazioni preliminari

38. Nella sua decisione sulla ricevibilità (Associazione Nazionale dei Giudici di Pace c. Italia, reclamo n. 102/2013, decisione sulla ricevibilità del 2 dicembre 2014, §19), il Comitato ha ritenuto che le allegazioni formulate dall'ANGdP sollevano questioni rilevanti sotto l'art. 12 della Carta e ha indicato che deciderà, ai fini della fondatezza, con riferimento al paragrafo relativamente al quale ritiene di esaminare il reclamo.

39. L'organizzazione reclamante allega la violazione dell'art. 12 della Carta in generale, in particolare dell'art. 12 § 3 della Carta relativo al miglioramento progressivo del regime di previdenza sociale e dell'art. 12 §4b della Carta relativo alla concessione, al mantenimento e al ristabilimento dei diritti delle persone circolanti negli Stati membri. Essa allega parimenti che i giudici di pace sono discriminanti in materia di previdenza sociale nella misura in cui i magistrati titolari e altre categorie di magistrati onorari così come i vice-procuratori onorari e i giudici onorari aggregati beneficiano dell'assoggettamento alla previdenza sociale.

40. Il governo contesta l'applicabilità dell'art. 12 della Carta in specie nella misura in cui i giudici di pace non costituiscono lavoratori ai sensi della Carta e il reclamo non concerne l'insieme della popolazione. Esso contesta in particolare l'applicabilità dell'art. 12 §4b della Carta nella misura in cui questa disposizione consente la concessione, il mantenimento e la restituzione dei diritti di previdenza sociale delle persone circolanti negli Stati membri. Contesta parimenti tutte le discriminazioni rispetto ai magistrati titolari e ad altre categorie di magistrati onorari.
41. Il Comitato ricorda che l'art. 12 §3 della Carta concerne l'evoluzione, positiva o negativa, della previdenza sociale. Considera, tuttavia, che l'organizzazione reclamante non ha presentato argomenti pertinenti riguardo a questa disposizione.
42. Risulta dal testo dell'art. 12 §3 della Carta che l'obbligazione sopra rappresentata concerne l'assunzione dell'obbligo di innalzare progressivamente ad un livello più alto il regime di previdenza sociale nel suo insieme. Questo non è, tuttavia, l'oggetto specifico del reclamo. Inoltre, la decisione citata dall'organizzazione reclamante, secondo cui l'applicazione della Carta impone agli Stati membri di adottare non solo misure legislative, ma anche misure concrete (Associazione Internazionale Autismo- Europa (AIAE) c. Francia, reclamo n. 13/2002, decisione sulla fondatezza del 4 novembre 2003, §53), risulta dall'esame della situazione concreta, riservato all'ipotesi in cui il Comitato constata la preventiva conformità alla Carta della situazione di diritto. Ebbene, nella specie, il reclamo non concerne l'applicabilità della Carta nel caso concreto, ma la conformità alla carta della copertura della previdenza sociale e l'adeguamento dei benefici che spettano di diritto, aspetti che rilevano sub art. 12 §1 della Carta.
43. Il Comitato ritiene, pertanto, che il reclamo non rientra nel campo di applicazione dell'art. 12 §3 della Carta.
44. Il Comitato ricorda che, per definire il campo di applicazione dell'art. 12§4 della Carta occorre riferirsi al paragrafo 1 dell'Allegato alla Carta, così redatto:
- << Con riserva delle norme dell'articolo 12, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, le persone di cui agli articoli 1 a 17 e 20 a 31 comprendono gli stranieri solo nella misura in cui si tratta di cittadini di altre Parti che risiedono legalmente o lavorano regolarmente sul territorio della Parte interessata, con l'intesa che gli articoli in questione saranno interpretati alla luce delle norme degli articoli 18 e 19. >>
45. Risulta che l'art. 12 §4 della Carta si applica ai cittadini di Stati membri che lavorano all'estero durante la loro vita e hanno, per l'effetto, acquisito o conservato in base alla legge di tali paesi i diritti alla previdenza sociale.
46. Il Comitato non rileva che, nelle argomentazioni presentate dall'organizzazione reclamante, un collegamento con l'art. 12 §4 della Carta, In particolare, non vi è stabilito il collegamento tra l'esclusione dei giudici di pace dalla previdenza sociale e la situazione degli individui migranti negli Stati membri, la nomina alle funzioni di giudice di pace riservate ai cittadini italiani in virtù dell'art. 5 comma 1 let. a) della l. 374/1991.

47. Il Comitato ritiene, pertanto, che il reclamo non appare manifestamente infondato con riferimento all'art. 12 §4 della Carta.
48. Il Comitato ricorda che la costruzione e il mantenimento di un regime di previdenza sociale si rilevano dall'art. 12 § 1 della Carta. L'assunzione dell'obbligo di costruire o di mantenere un regime di sicurezza sociale previsto da tale disposizione è soddisfatto (Conclusioni 2002, Osservazioni interpretative dell'art. 12 §§1, 2 e 3; Finnish Society of Social Rights c. Finlandia, reclamo n. 88/2012, decisione sulla fondatezza del 9 settembre 2014, §§57-58) allorquando:
- Il regime di previdenza sociale copre i rischi sociali tradizionali fornendo prestazioni di un livello sufficiente nei seguenti casi: assistenza sanitaria; disoccupazione; vecchiaia; incidenti sul lavoro; famiglia; maternità; invalidità e sopravvivenza;
 - Una percentuale significativa della popolazione è coperta dall'assistenza sanitaria, compresa quella parte che non ha un rapporto di lavoro, e una percentuale significativa della popolazione attiva è coperta da prestazioni compensatrici di entrate simili alle pensioni;
 - Il sistema si fonda su un sistema collettivo.
49. Il Comitato rileva che il reclamo non concerne il campo di applicazione materiale del sistema di previdenza sociale previsto dall'art. 12 §1 della Carta. In ogni caso, le questioni relative al se gli individui che esercitano le funzioni di giudice di pace dovrebbero beneficiare della protezione sociale; se queste persone costituiscono dei lavoratori ai sensi della Carta; e se le domande formulate da una categoria di lavoratori possono essere esaminate isolatamente dell'insieme della popolazione rivestendo in linea di principio il campo di applicazione personale di tale disposizione.
50. A tale riguardo, allorquando l'art. 12 §1 della Carta non prescrivendo la copertura di un regime di previdenza sociale per tutta la popolazione o per la popolazione attiva non può essere interpretabile in maniera da escludere in maniera discriminatoria di certi gruppi della popolazione o della popolazione attiva. Il Comitato considera pertanto che l'argomento proposto secondo cui le persone che esercitano le funzioni di giudice di pace non costituiscono dei lavoratori ai sensi della Carta non è utilizzabile.
51. Il Comitato rileva che il reclamo presume che le persone che esercitano le funzioni di giudice di pace sono discriminate in materia di previdenza sociale rispetto ai magistrati titolati e ad altre categorie di magistrati onorari.
Ricordando che si serva, nell'interesse di assicurare il rispetto effettivo delle disposizioni materiali del Trattato, la possibilità di esaminare un reclamo da dichiararsi prevedibilmente ricevibile relativamente ad alcune disposizioni e relativamente ad altre disposizioni della Carta (Confederazione francese democratica del lavoro (CFDT) c. Francia, reclamo n. 50/2008, decisione sulla fondatezza del 9 settembre 2009, §§19-20), constatata che il Governo ha replicato alla doglianza sulla discriminazione nella sue memorie di merito.
52. Il Comitato considera pertanto che gli elementi di fatto e di diritto gli permettono di statuire sull'esistenza di una discriminazione, con riguardo all'art. E in combinato disposto con l'art. 12 §1 della Carta, dei giudici di pace rispetto ai magistrati titolari e rispetto ad altre categorie di magistrati onorari.

VIOLAZIONE ALLEGATA DELL'ARTICOLO IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 12 §1 DELLA CARTA

53. L'art. E della Carta è così redatto:

Art. E- Non discriminazione

<< Il godimento dei diritti riconosciuti dalla presente Carta deve essere assicurato senza alcuna discriminazione fondata in particolare sulla razza, il colore della pelle, il sesso, la religione, le opinioni politiche o altre opinioni, estrazione sociale o origine sociale, la salute, l'appartenenza ad una minoranza, la nascita o altri status. >>

54. L'art. 12§1 della Carta recita così:

Art. 12- Diritto alla previdenza sociale

Parte I: << Tutti i lavoratori e i loro familiari a carico hanno diritto alla previdenza sociale. >>

Parte II: << Ai fini di garantire l'esercizio effettivo del diritto alla previdenza sociale, le Parti si obbligano:

1. A prevedere o mantenere un regime di previdenza sociale;

[...] >>

A- Argomenti delle parti

1. L'organizzazione autrice del reclamo

55. L'ANGdP espone che, in virtù dell'art. 116 comma 1 della Costituzione e dell'art. 1 comma 1 let. a) del d.l. n. 12/41, i giudici di pace sono dei magistrati onorari che, in qualità di membri dell'ordinamento giudiziario, amministrano la giustizia ed esercitano funzioni giurisdizionali in materia civile e penale. Per quanto riguarda le loro competenze, le modalità di reclutamento, i diritti e i doveri (v. paragrafi 29-33), allega che, diversamente dai giudici onorari aggregati, un corpo di magistrati onorari (v. paragrafi 20, 27-28) le cui funzioni sono delegate da magistrati titolati (art. 42-bis, comma 2 del d.l. n. 12/41), le funzioni esercitate dai giudici di pace sono autonome per natura.

56. L'ANGdP allega che, nella prassi, i giudici di pace si sono rilevati indispensabili per il buon funzionamento della giustizia nella misura in cui si occupano attualmente circa del 50% delle cause civili e circa del 25% delle cause penali. Inoltre, dalla loro creazione nel 1991, i giudici di pace sono stati progressivamente assimilati ai magistrati titolati: la loro nomina all'esito di un procedimento simile a quello dei magistrati titolati; sono assimilati ai funzionari in materia di fiscalità personale (art. 50 comma 1 let. f) del decreto presidenziale n. 917/86; v. paragrafo 21); le loro competenze sono state progressivamente estese a nuove controversie; sezioni autonome sono state create in seno ai consigli giudiziari delle corti d'appello secondo i modelli della magistratura titolata (art. 10 del d.l. n. 25 del 27 gennaio 2006 recante la creazione di un consiglio di direzione della Corte Suprema di Cassazione e di un nuovo organo di consigli giudiziari aggiunti). Citando la Corte Suprema di Cassazione (Sez. Civile, S.U., ordinanza n. 21582 sopra richiamata) e la dottrina, che

affermano che i giudici di pace sono dei magistrati semi professionali, l'ANGdP sostiene che, sebbene siano magistrati onorari, i giudici di pace sono nella sostanza giudici professionali chiamati ad interpretare ed applicare il diritto allo stesso modo dei magistrati titolati.

57. In ogni caso, se lo Stato assegna ai giudici di pace mansioni analoghe alle pubbliche funzioni, rifiuta la loro qualificazione delle funzioni e di lavoratori, così come l'accesso alla previdenza sociale contro i rischi legai all'età, alla malattia, agli incidenti, alla maternità e alla disoccupazione. Ne consegue, tenuto conto delle incompatibilità tassative e dell'enorme carico di lavoro, gli avvocati che esercitano le funzioni di giudice di pace se dedicano spesso solamente a tali funzioni, sospendendo o riducendo così le loro attività personali alla soglia minima richiesta per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli avvocati e i procuratori (Cassa Forense) e per l'acquisizione delle rendite vitalizie. Da qui i loro compiti come giudici di pace di fatto li escludono dalla previdenza sociale. Inoltre, sebbene che l'art. 11-bis, comma 4 della l. n. 374/1991 autorizza il cumulo della retribuzione percepita a titolo di attività di giudice di pace con una pensione di vecchiaia, i criteri di selezione attualmente limitati a 50 anni di servizio, impedendo l'applicazione di tale disposizione nella prassi.
58. L'ANGdP allega peraltro che, il testo dell'art. 2 comma 16, let. e) del progetto di legge n. AS1738 (v. paragrafo 22), recita che "i magistrati onorari possono ricorrere a forme volontarie di contribuzione previdenziale, senza costi per la finanza pubblica", alcuna forma di protezione sociale obbligatoria è prevista.
59. Ne consegue che i giudici di pace subiscono una discriminazione in materia di previdenza sociale rispetto ai magistrati titolati e rispetto ad altre categorie di magistrati onorari.
60. Riguardo ai magistrati titolati, l'ANGdP allega che tale discriminazione è contraria alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, nella misura in cui "l'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997 [...] deve essere interpretato nel senso che impedisce, ai fini dell'accesso al regime di pensione, il diritto nazionale stabilisca una distinzione tra i giudici a tempo pieno e i giudici a tempo parziale remunerati sulla base di onorari giornalieri, salvo che per ragioni obiettive non giustifichino un tale diverso trattamento il cui apprezzamento spetta la giudice" (Corte di giustizia dell'Unione Europea (dodicesima sezione), causa n. C-393/10, O'Brien c. Regno Unito, decisione sopra richiamata; v. paragrafo 37). Inoltre, allorquando la Raccomandazione del Comitato dei Ministri CM-Rec(2010)12 fa riferimento al diritto riconosciuto a tutti i magistrati di beneficiare di una pensione che sia proporzionata alla retribuzione percepita fino a quando erano in funzione, si applica sia ai magistrati titolati sia ai magistrati onorari, il divieto di retribuzione a cottimo (§§54-55; v. paragrafo 35) è previsto per i magistrati titolati ma non per i giudici di pace.
61. Riguardo alle altre categorie di magistrati onorari, l'ANGdP sostiene che i giudici di pace non beneficiano della previdenza sociale, diversamente dai giudici onorari aggregati. In effetti, le indennità loro versate costituiscono una entrata professionale sulla base della quale il ministro della giustizia rimborsa i contributi previdenziali versati alla Cassa Forense a titolo di pensione (art. 8 commi 4 e 5 della l. 276/97) e l'INPS ha ammesso la compensazione delle indennità versate ai giudici onorari aggregati e di questi contributi previdenziali (circolare INPS n. 67 del 24 marzo 2000; v. paragrafo 26). Inoltre, il tribunale ordinario di Torino ha ordinato all'INPS di iscrivere 10 vice-procuratori onorari alla Cassa Forense e ha ingiunto al ministero della Giustizia di prendere in carico i contributi corrispondenti (Camera sociale, quinta sezione, causa n. 10697/2013, decisione del 7 luglio 2014, di merito).

2. Il Governo resistente

62. Il Governo sostiene che l'art. 116 comma 3 della Costituzione invocato dall'organizzazione reclamante, non conferisce alcuno statuto giuridico ai giudici di pace ma si limita a ripartire la competenza legislativa in materia di magistratura onoraria tra Stato e Regioni. La Costituzione indica chiaramente che, sebbene le funzioni giudiziarie siano in primo luogo esercitate dai magistrati titolati (art. 102 comma 1 della Costituzione), esse possono essere parimenti esercitate dai magistrati onorari (art. 106 comma 2 della Costituzione), alle condizioni definite dal regio decreto n. 12/41 e dalla legislazione speciale relativa ai diversi statuti della magistratura onoraria.
63. Inoltre, l'allegazione secondo cui il diritto alle pensioni sarebbe accordato ai giudici di pace dall'art. 11 comma 4-bis della l. 374/91 deriva da equivoco, nella misura in cui tale disposizione autorizza unicamente i giudici di pace a conservare, parallelamente all'esercizio delle loro funzioni di magistrati onorari, la retribuzione che percepiscono in virtù delle loro attività professionali o della loro pensione di vecchiaia.
64. D'altronde, l'art. 2 comma 11 let. e) e comma 16 let. e) del progetto di legge n. AS1738 prevede una protezione sociale sulla base dei contributi volontari, tenuto conto del carattere onorario dell'attività dei magistrati onorari. Secondo il Governo, questa disposizione consente ai magistrati, compresi i giudici di pace, di beneficiare di una protezione sociale.
65. Il Governo contesta la pertinenza dell'art. 12 della Carta in generale nella misura in cui, a suo avviso, i giudici di pace non costituiscono dei lavoratori ai sensi della Carta. Inoltre, il reclamo si basa unicamente sull'assenza di una protezione sociale dei giudici di pace e non concerne l'assenza di una protezione per l'intera popolazione.
66. Esso rifiuta in particolare la pertinenza dell'art. 12§4b della Carta nella misura in cui tale disposizione concerne esclusivamente la concessione, il mantenimento e la restituzione dei diritti della previdenza sociale delle persone circolanti negli Stati membri.
67. Per quanto riguarda la discriminazione allegata rispetto ai magistrati titolati, il Governo espone che la situazione dei magistrati onorari differisce sotto vari profili:
- Sono scelti sulla base dei loro titoli e non sulla base di un esame scritto o orale;
 - Sono nominati per un tempo determinato di 4 anni per i giudici di pace, rinnovabili due volte, all'esito della valutazione positiva del loro lavoro; l'art. 2bis della l. 15 del 27 febbraio 2014 recante la trasposizione legislativa e modificazioni del d.l. n. 150 del 30 dicembre 2013 recante la proroga delle scadenze fissate dalla legge;
 - Esercitano le loro funzioni a tempo parziale e hanno un'altra attività professionale, il più delle volte in qualità di avvocati, di dipendenti o di professionisti indipendenti, obiettivo che ha permesso ai giuristi di accedere ad una funzione prestigiosa e di servizio;
 - Esercitano funzioni giurisdizionali nel quadro, non di un rapporto di lavoro, ma di una relazione di servizio onorario, interamente regolamentato dalla legge n. 374/91; da qui alcuna convenzione collettiva o individuale è stata conclusa con lo Stato, il loro carico di lavoro dipendendo unicamente dalla quantità di cause pendenti e organizzando il loro lavoro autonomamente;

- Tenuto conto del carattere onorario delle loro funzioni, non percepiscono salario, ma una indennità, fissata dalla legge n. 374/91; l'indennità è cumulabile con una pensione di vecchiaia; l'assimilazione dell'indennità ad un salario in virtù dell'art. 10 comma 1 let. f) del decreto presidenziale n. 917/86 (v. paragrafo 21) è limitata ai fini fiscali;
- Per le medesime ragioni, non hanno diritto né a congedi né ad iscrizioni alla previdenza sociale, essendo la loro copertura garantita dalla loro attività professionale o della loro pensione.

68. Sostiene che, nella misura in cui i differenti statuti dei magistrati titolati e dei magistrati onorari riflettenti la diversa natura delle rispettive funzioni, non sussiste alcuna discriminazione degli uni rispetto agli altri. Inoltre, nella misura in cui i giudici di pace non costituiscono dei lavoratori ma delle persone nominate temporaneamente per l'esercizio onorario delle funzioni giurisdizionali, non sarebbero titolati o qualificati professionisti. D'altronde, il paragrafo 2 della Raccomandazione CM/Rec(2010)12 stabilisce una distinzione tra i magistrati onorari e i magistrati titolari, nella misura in cui le sue disposizioni non sono applicabili come risulta chiaramente dal contesto che esse non si applicano che ai magistrati professionali. In effetti, allorquando alle disposizioni relative all'indipendenza dei giudici (§3) dovranno applicarsi ai giudici di pace, come quelle che concernano la retribuzione, la previdenza sociale, le pensioni (§§53-55) dovrebbero applicarsi solamente ai magistrati titolati perché esse mirano a proteggere una categoria di lavoratori che esercitano funzioni giudiziarie in maniera stabile, continua ed esclusiva. Secondo il Governo, il §53 riguarda unicamente la retribuzione dei magistrati titolati, precisando, nell'esposizione dei motivi (v. paragrafo 36), che le disposizioni relative al reclutamento, alla retribuzione, alla selezione e alla carriera non si applicano ai magistrati onorari.

69. Per quanto riguarda i giudici onorari aggregati, che beneficiano asseritamente della protezione sociale, diversamente dai giudici di pace, il Governo espone l'equivoco: quando il Parlamento ha votato il reclutamento straordinario di 1000 giudici onorari aggregati al fine di assorbire l'arretrato delle cause pendenti dinanzi ai tribunali di primo grado, l'iscrizione alla previdenza sociale è stata prevista (art. 8 comma 4 della l. 276/1997) nella misura in cui l'esercizio delle funzioni giudiziarie è stato reso incompatibile con tutti gli altri impieghi o attività professionali (art. 9 commi 1 e 3 della l. 276/97).

B- Considerazioni del Comitato

70. Il Comitato ricorda che l'inserimento dell'art. E sotto forma di disposizione distinta testimonia l'importanza riconosciuta al principio di non discriminazione nella realizzazione dei diritti fondamentali previsti dalla Carta. La sua funzione è quella di contribuire a garantire il godimento di tutti i diritti protetti indipendentemente dalle caratteristiche proprie di certe persone o gruppi di persone. Il principio di uguaglianza sotteso a tale disposizione impone di assicurare lo stesso trattamento alle persone che si trovano nella medesima situazione ma di trattare parimenti in modo diverso le persone in situazioni differenti. L'art. E della Carta vieta non solamente la discriminazione diretta ma anche tutte le forme di discriminazione indiretta che possono rivelare sia trattamenti inappropriati di certe situazioni, sia l'iniquo accesso delle persone che si trovino in queste situazione e degli altri cittadini ai vantaggi collettivi. La lista dei motivi di discriminazione vietati dall'art. E della Carta non è esaustiva (Associazione internazionale Autismo-Europa (AIAE) c. Francia, reclamo n. 13/2000, decisione sopra richiamata, §§ 51-52).

71. Il Comitato ricorda parimenti che gli Stati membri godono di un certo margine di apprezzamento per determinare se, ed in quale misura, situazioni analoghe giustifichino delle distinzioni in termini di trattamento giuridico.
72. Una distinzione è discriminatoria con riguardo all'art. E della Carta allorquando manca di giustificazione oggettiva e ragionevole, ovvero allorquando non persegue uno scopo legittimo o non è in rapporto ragionevole di proporzionalità tra mezzi impiegati e scopo perseguito (Centro Europeo per i diritti umani (ERRC) c. Bulgaria, reclamo n. 31/2005, decisione di merito del 18 ottobre 2006, §40).
73. Il Comitato ricorda che in materia di discriminazione l'onere della prova non grava integralmente sul reclamante, ma deve essere oggetto di un aggiustamento (Mental Disability Advocacy Centre (MDAC) c. Bulgaria, reclamo n. 41/2007, decisione di merito del 3 giugno 2008, §52).

Sulla paragonabilità

74. Il Comitato rileva che ai sensi dell'art. 1 comma 1 let. a) del r. d. n. 12/41, i giudici di pace sono magistrati onorari che, in qualità di membri dell'ordinamento giudiziario, amministrano la giustizia ed esercitano funzioni giurisdizionali in materia civile e penale. Ricorda che la situazione di coloro che esercitano le funzioni di giudici di pace deve essere esaminata, non riguardo al loro statuto o alla loro denominazione propria del diritto interno, ma secondo i compiti affidati: l'autorità gerarchica; e le attività esercitate, quest'ultimo criterio essendo determinante (Consiglio europeo dei sindacati di polizia (CESP) c. Francia, reclamo n. 101/2013, decisione sulla fondatezza del 27 gennaio 2016, §§54-59). Constata che i giudici di pace hanno il compito di concorrere all'amministrazione della giustizia e di esercitare le funzioni giurisdizionali. La loro assimilazione ai magistrati titolati si è evoluta costantemente riguardo al reclutamento; la competenza; la fiscalità delle entrate; e la loro gestione del budget e del personale, al punto che la Corte Suprema di Cassazione (Camera civile, S.U., ordinanza n. 21582 sopra richiamata) li qualifica magistrati "aventi caratteristiche miste, onorarie e professionali". Il piano di performance 2014 stabilisce che per il Servizio dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi al ministero della giustizia essi sono pienamente integrati nelle tribunali civili e penali.
75. Tenuto conto dei compiti affidati, dei compiti svolti e della loro integrazione in seno all'organizzazione giudiziaria il Comitato considera che coloro che esercitano funzioni giurisdizionali di giudice di pace sono, dal punto di vista funzionale, equivalenti ai magistrati titolati riguardo all'art. 12 §1 della Carta, a prescindere dalla loro qualificazione nel diritto interno.
76. Il Comitato constata che la Raccomandazione CM/Rec(2010)12, le cui disposizioni si applicano ugualmente ai giudici non professionali a meno che non risulta chiaramente dal contesto che non vi si applicano, (§2) raccomanda il mantenimento di una retribuzione ragionevole in caso di malattia o di congedo di maternità o di paternità, così come il versamento di una pensione di vecchiaia di livello ragionevolmente in rapporto con la precedente retribuzione (§54).

Sulla sussistenza di un diverso trattamento

77. Il Comitato rileva che coloro che esercitano le funzioni di giudice di pace non costituiscono una categoria omogenea con riguardo alla previdenza sociale. Nella prassi, essi possono beneficiare della previdenza sociale a titolo di regime pensionistico, di impiego stipendiato, o una attività professionale indipendente. Non può essere esclusa alcuna ragione delle incompatibilità legali, dei bisogni dei tribunali perfino delle scelte personali, certe persone che esercitano le funzioni di giudice di pace sospendendo o riducendo la loro attività professionale alla soglia minima sufficiente per l'iscrizione alla Cassa Forense o per l'acquisizione delle annualità di pensione.
78. Ora, nella misura in cui la legge n. 374/91 non prevede né l'iscrizione basata sulla attività onoraria né il controllo di una copertura previdenziale, certe persone che esercitano le funzioni di giudice di pace come attività principale sospendendo o riducendo la loro attività professionale possono trovarsi esclusi dalla previdenza sociale. Poiché la legge n. 374/91 autorizza coloro che esercitano le funzioni di giudice di pace ad esercitare queste funzioni in modo prevalente e a mantenere la loro attività professionale in modo secondario, la situazione per cui ai magistrati titolati e altre categorie di magistrati onorari come i giudici onorari aggregati sono giuridicamente impediti l'esercizio esclusivo della funzione pubblica e l'iscrizione alla previdenza sociale, la suddetta legge crea un trattamento differente con riguardo alla previdenza sociale.
79. Il Comitato rileva che il Governo non contesta l'esistenza di queste situazioni. Esso rileva parimenti che prevedendo la possibilità per i magistrati onorari di sottoscrivere una previdenza sociale volontaria, l'art. 2 comma 13 let. e) e comma 16 let. e) del progetto di legge n. AS1738 riconosce all'origine un bisogno possibile di copertura sulla base dell'attività di servizio.
80. Ricordando che, nell'ambito della procedura dei reclami collettivi, esso statuisce sulla situazione esistente al momento della decisione sulla fondatezza del reclamo (Consiglio europeo dei sindacati di polizia (CESP) c. Portogallo, reclamo n. 57/2009, decisione sulla fondatezza del 1 dicembre 2010, §52), il Comitato constata che l'art. 2 comma 16 let. e) del progetto di legge n. AS1738 e la possibilità di sottoscrivere una previdenza sociale volontaria sono stati soppressi nella successiva legge n. 57/2016. Il Governo è ora investito del potere di adottare, entro l'anno successivo al 10 maggio 2016, una regolamentazione al fine di stabilire e di disciplinare il regime della previdenza e assistenza sociale in conformità alle condizioni previste dall'art. 2 comma 13 let. l) della legge n. 57/2016.
81. Il Comitato considera che, poiché coloro che esercitano le funzioni di giudice di pace beneficiano della previdenza sociale a titolo di regime pensionistico o di impiego stipendiato, il differente trattamento non interessa eventualmente il loro diritto alla previdenza sociale con riguardo all'art. 12§1 della Carta. Pertanto, il Governo non stabilisce che tutti coloro che esercitano le funzioni di giudice di pace beneficiano della previdenza sociale nella prassi, comprese coloro che sospendono o riducono la loro attività professionale alla soglia minima per l'iscrizione alla Cassa Forense o per l'acquisizione delle annualità di pensione.

Sulla giustificazione del diverso trattamento

82. Il governo adduce una serie di ragioni per giustificare questo differente trattamento, in particolare la procedura di selezione, la nomina a tempo determinato, il lavoro a tempo parziale, il servizio onorario o la retribuzione sub specie di indennità, la circostanza per cui coloro che esercitano le

funzioni di giudice di pace sono nominati in qualità di prestatori di servizio diversamente dai magistrati titolati e da altre categorie di magistrati come i giudici onorari aggregati che esercitano le loro funzioni in maniera stabile, continuata ed esclusiva. Il Comitato considera che questi argomenti concernenti delle semplici modalità dell'organizzazione del lavoro non costituiscono una giustificazione oggettiva e ragionevole del diverso trattamento, oggetto del presente reclamo, di persone la cui equivalenza funzionale è stata riconosciuta.

83. Ne consegue che il Comitato dichiara la violazione dell'art. E in combinato disposto con l'art. 12§1 della Carta nei confronti di coloro che esercitano le funzioni di giudice di pace e che non dispongono di copertura sociale alternativa.

CONCLUSIONI

Per questi motivi, il Comitato conclude all'unanimità per la violazione dell'art. E in combinato disposto con l'art. 12§1 della Carta.